

PAPA FRANCESCO: RIPENSARE LA SOLIDARIETÀ

Nel discorso tenuto il 25 maggio 2013 in occasione del Convegno internazionale della Fondazione *Centesimus Annus Pro Pontifice* sul tema "Ripensare la solidarietà per l'impiego: le sfide del ventunesimo secolo", Papa Francesco ha, fra l'altro, affermato quanto segue: *«Non c'è peggiore povertà materiale, mi preme sottolinearlo, di quella che non permette di guadagnarsi il pane e che priva della dignità del lavoro. Ormai questo "qualcosa che non funziona" non riguarda soltanto il sud del mondo, ma l'intero pianeta. Ecco allora l'esigenza di "ripensare la solidarietà" non più come semplice assistenza nei confronti dei più poveri, ma come ripensamento globale di tutto il sistema, come ricerca di vie per riformarlo e correggerlo in modo coerente con tutti i diritti fondamentali dell'uomo, di tutti gli uomini. A questa parola "solidarietà", non ben vista dal mondo economico – come se fosse una parola cattiva – bisogna ridare la sua meritata cittadinanza sociale. La solidarietà non è un atteggiamento in più, non è un'elemosina sociale, ma è un valore sociale. E ci chiede la sua cittadinanza».*

Ha quindi aggiunto che *«la crisi attuale non è solo economica e finanziaria, ma affonda le radici in una crisi etica e antropologica. Seguire gli idoli del potere, del profitto, del denaro, al di sopra del valore della persona umana, è diventato norma fondamentale di funzionamento e criterio decisivo di organizzazione. Ci si è dimenticati e ci si dimentica tuttora che al di sopra degli affari, della logica e dei parametri di mercato, c'è l'essere umano e c'è qualcosa che è dovuto all'uomo in quanto uomo, in virtù della sua dignità profonda: offrirgli la possibilità di vivere dignitosamente e di partecipare attivamente al bene comune».*

MOZIONE SULL'ISEE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'ANFFAS ONLUS

Pubblichiamo il testo integrale della mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea nazio-

nale dell'Anffas, Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale in cui viene giustamente sostenuta la necessità dell'eliminazione dal nuovo testo dell'Isee delle previste competenze assegnate alle Regioni in materia di Isee, Indicatore della situazione economica equivalente.

Testo della mozione

L'Assemblea Nazionale di Anffas onlus, riunitasi a Trento nei giorni 8 e 9 giugno 2013, ha preso atto delle modifiche intervenute all'articolo 2 della bozza di decreto di riforma Isee, a seguito del confronto tra il Governo e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed in particolare che:

- nel nuovo testo, pur continuandosi a premettere che l'Isee è un livello essenziale delle prestazioni, vengono adesso fatte **“salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie”**;

- nel nuovo testo viene prevista la possibilità per gli Enti locali di selezionare, con ulteriori criteri rispetto a quello dell'Isee, il novero dei beneficiari per l'accesso alle suddette prestazioni anche tenendo **“conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari”**.

Pertanto, considerato che:

- 1) le prestazioni sociali agevolate, quali sostegni erogati in favore delle persone con disabilità, sono considerate misure di contrasto alle discriminazioni e alle carenze di pari opportunità, ed in quanto tali non assoggettabili a concorso alla spesa se non in misura limitata e simbolica, perché in caso contrario riproporrebbero, sul piano economico, le medesime condizioni di disparità;

- 2) l'Isee, in quanto livello essenziale delle prestazioni, non può essere derogato dalla legislazione regionale e che quindi ogni competenza regionale in materia non può discostarsi dal livello già individuato se non attraverso l'introduzione di condizioni migliorative per il cittadino beneficiario delle prestazioni;

3) non si può escludere o limitare a priori, solo per condizioni economiche, l'accesso alle prestazioni sopra dette ed ancor di più non si può di fatto far utilizzare agli enti erogatori dei criteri diversi ed ulteriori rispetto a quello dell'Isce per regolamentare l'accesso alle prestazioni.

L'Assemblea nazionale di Anffas onlus invita il Governo, soprattutto nella persona del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Viceministro per le politiche sociali a:

1) eliminare dal secondo periodo dell'articolo 2 comma 1 dell'attuale bozza di decreto la frase **“salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie”** perché costituzionalmente superflua e foriera di applicazioni distorte e inique;

2) eliminare l'intero terzo periodo dell'articolo 2 comma 1 dell'attuale bozza di decreto.

POSITIVA SENTENZA DEL TAR PER LA LOMBARDIA SUGLI OBBLIGHI DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Con la sentenza n. 887/2013 il Tar per la Lombardia ha nuovamente confermato che gli Enti pubblici, nel caso in esame il Comune di Milano, non possono sostituirsi alla persona priva di sufficienti mezzi economici per richiedere gli alimenti ai congiunti tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

La ricorrente, signora A. B., trovandosi in una situazione di grave difficoltà economica, aveva chiesto al Comune di Milano il sussidio integrativo al minimo vitale. Infatti era titolare di una pensione di reversibilità di euro 591,66. Inoltre la signora A. B. aveva una situazione fisica precaria, essendole stata riconosciuta una invalidità del 75%.

Il Comune di Milano aveva *«respinto la richiesta, per l'esistenza di due figli, obbligati per legge e in grado di contribuire al suo fabbisogno»*.

Il Tar della Lombardia ha preso atto delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, così redatto: *«Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina*

relativa a soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli Enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del Codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata» (1).

Ciò premesso il Tar della Lombardia ha rilevato che *«la semplice presenza di obbligati agli alimenti non può quindi escludere a priori la possibilità di accedere ad un contributo o ad un servizio, come previsto nel Regolamento degli interventi e servizi sociali del Comune di Milano»* ed ha precisato altresì che *«la previsione, contenuta nella delibera di Giunta qui gravata, di calcolare nel reddito del richiedente un importo “del concorso economico degli obbligati per legge anche se non conviventi”, si pone in contrasto con le norme sopra richiamate del decreto legislativo 109/1998, che laddove parlano di nucleo familiare, fanno riferimento ai componenti conviventi»*.

Per tali ragioni il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso ed ha annullato la delibera della Giunta comunale di Milano n. 3285/2005 *«nella parte in cui prevede l'aumento del reddito con “l'importo del concorso economico degli obbligati per legge anche se non conviventi”»*.

Dunque viene ulteriormente confermato che gli alimenti possono essere richiesti esclusivamente dal soggetto bisognoso o dal suo tutore o dal suo amministratore di sostegno.

SEMPRE SORDI I SEGRETARI NAZIONALI CGIL, CISL E UIL NEI RIGUARDI DEGLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI

È assai preoccupante il disinteresse di numerose organizzazioni nei confronti delle vitali questioni degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile

(1) Il primo comma dell'articolo 438 del Codice civile recita: *«Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento»*.

(in Italia oltre un milione di soggetti). Infatti molto spesso le cure non vengono fornite dal Servizio sanitario nazionale e detti infermi sono inseriti nelle liste di attesa la cui illegalità è stata anche sancita dal Tar del Piemonte con le ordinanze n. 609/2012 e 141/2013.

Nel tentativo, finora vano, di ottenere almeno uno scambio di idee, Francesco Santanera ha inviato il data 3 maggio 2013 la seguente e-mail certificata a Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, Segretari generali Cgil, Cisl e Uil: «*Nell'allegato mio articolo "Cinquant'anni di volontariato per la promozione e difesa dei diritti delle persone non autosufficienti: esperienze e risultati", pubblicato sul n. 181, gennaio-marzo 2013 della rivista Prospettive assistenziali che esce ininterrottamente dal 1968, ho documentato le devastanti conseguenze subite da migliaia di nostri concittadini colpiti da patologie e/o handicap invalidanti e da non autosufficienza (anziani malati cronici, infermi affetti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, soggetti con handicap invalidanti, pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia) anche a causa delle negative posizioni assunte – che tuttora permangono – dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil, con la sola – in base alle informazioni in mio possesso – lodevole eccezione dello Spi Cgil di Torino. Un oggettivo riesame da parte Vostra della questione consentirebbe a decine di migliaia delle succitate persone – in analoghe condizioni può cadere da un momento all'altro ognuno di noi – di ricevere le cure socio-sanitarie alle quali hanno diritto in base all'articolo 32 della Costituzione e alle leggi vigenti».*

LETTERA APERTA AGLI ORGANIZZATORI,
AI RELATORI E AI PARTECIPANTI
DEL SEMINARIO
SULLA COSTITUZIONE ITALIANA

Al Seminario "La più bella del mondo - La Costituzione italiana - La speranza non è in vendita", svoltasi a Torino il 12 giugno 2013 organizzato dal Gruppo Abele e dalla Bottega del Possibile, il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), ha distribuito un volantino/lettera aperta agli Organiz-

zatori, ai Relatori e ai Partecipanti in cui, fra l'altro, veniva segnalata «*l'urgente necessità di intervenire per l'attuazione dei Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria in base ai quali:*

a) i soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità hanno il pieno e immediato diritto, al termine della scuola dell'obbligo, alla frequenza di un centro diurno aperto quotidianamente 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Al riguardo con l'ordinanza n. 381/2012 il Tar del Piemonte ha stabilito che le liste di attesa sono illegittime;

b) i succitati soggetti, gli anziani cronici non autosufficienti, le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, gli infermi con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia hanno anch'essi il diritto pienamente e immediatamente esigibile all'accoglienza residenziale che, per quanto concerne i soggetti con handicap dovrebbe essere attuata esclusivamente presso comunità alloggio parafamiliari di 8-10 posti al massimo, mentre per gli altri infermi il ricovero è previsto presso le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali. Detto ricovero deve essere disposto dalle Asl in tutti i casi in cui, anche per la non disponibilità dei congiunti per qualsiasi motivo, non sono possibili le prestazioni domiciliari».

Ciò premesso il Csa aveva avanzato le seguenti richieste: «*Tenuto conto che molto spesso gli Amministratori delle Asl e dei Comuni e, purtroppo, anche numerosi operatori della sanità e dell'assistenza, non forniscono le necessarie informazioni sui diritti esigibili delle persone non autosufficienti chiediamo che gli organizzatori, i relatori ed i partecipanti del seminario:*

– confermino in tutte le sedi (in particolare Ministeri della sanità, delle politiche sociali e dell'economia, ospedali e case di cura) il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle succitate persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie;

– inseriscano le relative informazioni nei loro siti Internet e nelle loro pubblicazioni (compresa la rivista Animazione sociale);

– sostengano la Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari».